

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1957

(50^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari »
(1450) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 658, 659, 660
FRANZA	660
NACUCCHI	660
PICCHIOTTI	659, 660
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	660

« Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » (1455) (*D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri*) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	653, 654, 655, 656, 657, 658
AZARA, <i>relatore</i>	654, 655, 656, 657, 658
CERUTTI	655

FRANZA	Pag. 657
MAGLIANO	656
PICCHIOTTI	658
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	654, 655, 656, 657, 658

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, Franza, Gavina, Giardina, Magliano, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Marzola è sostituito dal senatore Cerutti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri e architetti » (1455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti ».

In precedenti sedute furono approvati gli articoli da 1 a 9. Proseguiamo pertanto nell'esame degli articoli successivi.

Art. 10.

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno non oltre il 30 giugno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentano almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purchè sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentati è fra il 50 ed il 100;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a), b) per i primi 500 voti ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Ministero propone di stabilire che: « Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno due volte all'anno, o quando sia richiesto ecc. ». Il resto rimane immutato.

AZARA, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo dell'articolo 10, il quale, con l'emendamento testè presentato dal rappresentante del Governo ed accettato dal relatore, risulta così formulato:

« Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno due volte all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purchè sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentati è fra il 50 ed il 100;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi 500 voti ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500 ».

(È approvato).

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente. Due dei membri del Consiglio dovranno essere architetti.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri ingegneri il Presidente e fra i suoi membri architetti il Vice Presidente.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno ed in se-

duta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 5 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

AZARA, *relatore*. Queste norme sono state evidentemente concordate fra gli Ordini degli ingegneri e degli architetti; sono questioni di loro competenza. Dal punto di vista legislativo non ho osservazioni.

PRESIDENTE. Al quarto comma proporrei di aggiungere un « almeno »: « Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno », in modo da non limitare la possibilità di ulteriori riunioni.

CERUTTI. Qui sono previste delle riunioni in seduta ordinaria e poi, in seduta straordinaria, quando il Presidente lo ritenga necessario.

PRESIDENTE. Ma si tratta di una facoltà attribuita al Presidente; vorrei, invece, che si stabilissero, in linea generale, almeno due sedute all'anno.

CERUTTI. È questione di forma.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, il quale, con l'emendamento aggiuntivo da me proposto, risulta così formulato:

« Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente. Due dei membri del Consiglio dovranno essere architetti.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri ingegneri il Presidente e fra i suoi membri architetti il Vice Presidente.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno

ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 5 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente ».

(È approvato).

Art. 12.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato nazionale dei delegati nella prima riunione che ha luogo dopo la vacanza.

(È approvato).

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) predisporre il Regolamento di attuazione della presente legge, in relazione a quanto disposto dall'articolo 5 e tutte le modifiche allo stesso che appariranno successivamente convenienti;

b) formare il bilancio preventivo e consuntivo;

c) deliberare sul regolamento organico del personale;

d) deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;

e) deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;

f) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;

g) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

(È approvato).

Art. 14.

« La Giunta esecutiva si compone del Presidente, del Vice Presidente e di tre Consiglieri

designati dal Consiglio di amministrazione.

La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri, le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale il voto del Presidente ».

(È approvato).

Art. 15.

La Giunta esecutiva :

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal Presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa;

c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 21;

d) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

e) provvede a richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni;

f) delibera in caso d'urgenza anche sugli argomenti del Consiglio di amministrazione salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 9;

g) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

h) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta da leggi, decreti e regolamenti ».

AZARA, *relatore*. Anche per quest'articolo non ho osservazioni da fare.

MAGLIANO. Alla lettera f), evidentemente, manca qualche parola: si dovrebbe dire « sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione ».

AZARA, *relatore*. Evidentemente, manca una parola.

PRESIDENTE. Il senatore Magliano suggerisce di aggiungere « di competenza » alla lettera f) dell'articolo in esame.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. « Di competenza del Consiglio »: questo è il significato.

AZARA, *relatore*. « Salvo ratifica ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quindi il Consiglio alla prima seduta deve ratificare; se non ratifica, la deliberazione è nulla.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 15 con l'aggiunta delle parole « di competenza » alla lettera f), secondo la proposta del senatore Magliano.

(È approvato).

Art. 16.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

(È approvato).

Art. 17.

Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Consiglio dei revisori dei conti costituito da:

a) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) tre membri effettivi e tre supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

I membri di cui alle lettere a) e b) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il membro che rappresenta il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è di diritto Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

AZARA, *relatore*. Vorrei proporre alla Commissione due piccoli emendamenti: 1) là dove comincia l'elenco dei membri, vorrei aggiungere « un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero della giustizia », perchè manca proprio la rappresentanza del Ministero che ha la vigilanza sugli ordini professionali; 2) al terz'ultimo comma dove si dice: « Il membro che rappresenta il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è di diritto Presidente del Collegio dei revisori dei conti », direi « Ministero del tesoro » al posto di « Ministero del lavoro » perchè si tratta di questioni finanziarie.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo con la proposta del relatore, e vorrei completarla in questo senso: dire, sotto la lettera a): « un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Prima di tutto, dobbiamo sostituire la parola « membro » che non si usa più, con la parola « componente ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È giusto; diciamo allora « un componente effettivo e uno supplente in rappresentanza del Ministero della giustizia ».

Inoltre, per non modificare il numero effettivo dei componenti di questo Collegio, è opportuno ridurre da tre a due i membri sia effettivi che supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

Infine, al Ministero della giustizia non è favorevole a che il rappresentante del Ministero del tesoro debba essere il presidente del Collegio dei revisori dei conti. Si usi un sistema più democratico, si dica, cioè, che « Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente ».

Per il resto non ho osservazioni da fare.

FRANZA. Vorrei osservare che tra i revisori dei conti non c'è nessuno degli iscritti alla Cassa degli ingegneri e architetti, e questo è stranissimo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Due componenti effettivi e due supplenti sono eletti dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa.

FRANZA. Sono in minoranza. È opportuno un controllo dello Stato sulla cassa. Ma non vedo perchè gli estranei debbano costituire la parte prevalente; il che suona anche sfiducia verso questi professionisti.

PRESIDENTE. Effettivamente sono in minoranza.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La sua osservazione è validissima, e la dimostrazione è data dal fatto che il testo dei proponenti lasciava la maggioranza agli interessati. È solo l'emendamento da me proposto poco fa che sposta la maggioranza.

PRESIDENTE. Il Governo aveva proposto che i revisori eletti dal Comitato dei delegati fossero anzichè sei, quattro; si potrebbero lasciare sei rappresentanti della categoria.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora rimarrebbero sei interni e sei esterni. Io non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. In conclusione, tenuto conto di tutti gli emendamenti proposti, mantenuti, e sui quali non vi è contrasto, il testo dell'articolo 17, suonerebbe così:

« Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) un componente effettivo e uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

b) un componente effettivo e uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un componente effettivo e uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) tre membri effettivi e tre supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

I componenti di cui alle lettere a), b), e c), sono nominati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero di grazia e giustizia e con quello del tesoro.

Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti ».

PICCHIOTTI. Mi sembra che suoni male la frase: « Le funzioni di sindaco della Cassa ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È detto in senso astratto.

PRESIDENTE. Ha funzioni sindacali, nel senso di vigilanza a termini del Codice Civile.

Poichè non ci sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 17 nel testo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Art. 18,

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;

b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivede i bilanci riferendone al Consiglio di amministrazione.

AZARA, *relatore*. Sono le funzioni normali.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. C'è un emendamento del Ministero alla lettera c): « rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati ».

AZARA, *relatore*. Anzichè « al Consiglio di amministrazione ».

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 18 che, tenuto conto dell'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, è del seguente tenore:

« Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;

b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati ».

(È approvato).

Gli articoli 19 e seguenti sono riuniti sotto i Capi II e III del progetto, riguardanti la gestione finanziaria ed il patrimonio della Cassa: tenuto conto della particolarità dell'argomento, mi sembra indispensabile conoscere il parere in merito della Commissione finanze e tesoro. Tale parere è stato da noi chiesto il termine della precedente seduta nella quale fu discusso questo disegno di legge; però, malgrado le ripetute sollecitazioni, tale parere non ci è ancora pervenuto.

Mi sembra opportuno, comunque, rinviare la discussione dei suddetti articoli ad altra seduta, con la speranza che la 5^a Commissione ci faccia conoscere al più presto il suo parere.

Poichè non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (1450).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Qualifica di ufficiali e di agenti di

polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, presentato nella seduta del 13 aprile 1956 dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha una formulazione che, a mio giudizio, non è idonea allo scopo. Il testo del disegno di legge è il seguente :

Art. 1.

Agli effetti del 3° comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria i funzionari e gli agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, per l'esercizio della vigilanza sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agricoli, nell'espletamento di tale servizio.

Art. 2.

Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero delegante.

L'articolo 221 del Codice di procedura penale, che attribuisce la qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, dispone nel suo ultimo comma :

« Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati ».

Pertanto, secondo il giudizio da me manifestato nella seduta dell'aprile scorso, non vi è bisogno di una nuova disposizione che attribuisca ai funzionari ed agli agenti, delegati dai

Ministeri competenti ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi riguardanti le sostanze di uso agrario o i prodotti agrari, la qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria, poichè tale qualifica è già ad essi attribuita dal comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale del quale ho dato testè lettura.

PICCHIOTTI. Sono incaricati di pubblici servizi.

PRESIDENTE, *relatore*. Fino a un certo punto.

Comunque, lo scopo di questo disegno di legge, secondo le intenzioni del proponente è quello di dare la possibilità a questi agenti dei Ministeri dell'agricoltura e dell'industria di procedere a sequestri.

Le mie osservazioni furono condivise dal Ministero di grazia e giustizia e trasmesse al Ministero dell'agricoltura. Il Ministero della agricoltura, in adesione a queste osservazioni, propone ora un nuovo testo. Debbo dire subito, come relatore, che neppure questa formulazione, a mio giudizio, è soddisfacente.

Do, peraltro, lettura del nuovo testo che reca il seguente titolo :

« Attribuzione della facoltà di procedere a sequestri di merci ai funzionari ed agenti delegati dalle competenti Amministrazioni ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Art. 1.

Nell'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, i funzionari e gli agenti delegati dalle Amministrazioni competenti ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, hanno facoltà di procedere a sequestri, quando risulti opportuno non lasciare le merci in libera disponibilità del detentore.

In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni delle merci, o del

suo rappresentante, i funzionari e gli agenti indicati nel comma precedente possono procedere al prelevamento di ufficio.

Art. 2.

Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero delegante.

La Commissione ha, ora, due possibilità: o continuare nella discussione e sentire l'onorevole parere del Sottosegretario Scalfaro, o rinviare la discussione stessa per conoscere gli argomenti del Ministro dell'agricoltura e foreste.

PICCHIOTTI. Io sono perfettamente d'accordo per il rinvio, perchè debbo chiedere, a chi verrà a difendere il disegno di legge, se intende trasferire nel ruolo ausiliario dei pubblici ufficiali gli altri incaricati di pubblici servizi e che cosa vuol fare di tutta questa gente.

SCALFARO. *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Io sono favorevole alla proposta di rinvio del Presidente, anche perchè il Ministero della giustizia aveva già espresso il suo pensiero, che è estremamente semplice.

Risulta dalle disposizioni legislative in vigore che l'azione del sequestro è esplicitamente vietata ai funzionari ed agli agenti di cui trattasi. Quindi, non sembrava assolutamente necessario attribuire una qualificazione giuridica particolare a queste persone, al fine di renderle idonee a provvedere il sequestro; ma bastava eventualmente abrogare quella disposizione che lo proibisce. Comunque, è necessario, a nostro avviso, quando si ritenga opportuno attribuire questa facoltà, di fissarne esattamente i termini.

Per queste ragioni, preferisco che l'argomento venga discusso dal mio collega dell'agricoltura; e quindi chiedo il rinvio affinché si possa trovare una nuova formulazione sulla quale discutere con chiarezza giuridica.

FRANZA. Non so se il Presidente farà un ulteriore passo presso il Ministero dell'agricoltura ai fini di una migliore formulazione.

PRESIDENTE, *relatore.* Certamente.

FRANZA. Allora potremmo anche discutere il merito.

La mia osservazione è semplice, ma fondamentale. Nel sistema legislativo odierno le attribuzioni connesse alla qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria vengono attribuite direttamente dalla legge. Secondo il testo proposto dal Ministero dell'agricoltura, invece, le attribuzioni di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria sono conferite a persone delegate discrezionalmente caso per caso dai Ministeri interessati. Ora questa seconda parte è assolutamente contro l'ordinamento e anche contro la Costituzione, perchè mi sembra che in questo campo la Costituzione detti delle norme precise.

PICCHIOTTI. Io condivido perfettamente l'opinione del collega Franza, perchè questi esecutori di ordini non potranno mai essere pubblici ufficiali; come i guardacaccia, che sono incaricati di pubblico servizio.

NACUCCHI. Io suggerirei in pratica di far accompagnare il funzionario tecnico da un agente di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE, *relatore.* Questo non è più lo scopo della legge.

NACUCCHI. La preoccupazione riguarda il sequestro, che non può essere fatto se non da agenti di polizia giudiziaria, non da un funzionario qualsiasi. Se è necessario procedere a questo sequestro, chi lo potrà fare?

PRESIDENTE, *relatore.* Mi pare che il parere unanime della Commissione è quello di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge, di far presenti al Ministro dell'agricoltura le osservazioni dei colleghi Franza, Picchiotti, Nacucchi, dello stesso onorevole Scalfaro, nonché le mie osservazioni. E, se il Governo insiste, inviteremo il Ministro dell'agricoltura, o il suo Sottosegretario, a venire in Commissione per spiegare le sue ragioni. Dopo di che la Commissione, pienamente illuminata, potrà prendere una decisione.

Poichè non vi sono osservazioni in contrario, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 11.